

Risposta a interpello dell'Agenzia sulla procedura di conformità per le dichiarazioni

DS6901

DS6901

Credito Iva con un doppio visto

Se la consolidante compensa con l'Ires del gruppo

DI FRANCO RICCA

Doppio visto di conformità per la compensazione del credito Iva ceduto alla consolidante e da questa utilizzato in pagamento dell'Ires del gruppo: l'adempimento è necessario sia sulla dichiarazione annuale Iva della consolidata, dalla quale emerge l'eccedenza d'imposta trasferita, sia sulla dichiarazione modello CNM del consolidato fiscale nazionale, che evidenzia le compensazioni effettuate. L'utilizzazione del credito è possibile decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata, anche se non è stato ancora presentato il modello CNM.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 190 del 1° ottobre 2024, sollecitata da una società estera con stabile organizzazione in Italia, che, in veste di consolidante, chiedeva chiarimenti in merito alla compensazione dei crediti annuali Iva cedute dalle consolidate. Al riguardo, l'Agenzia osserva che, in base alle vigenti disposizioni sul consolidato nazionale reddituale, in particolare l'art. 7 del dm economia 1° marzo 2018, l'eccedenza a credito della consolidata può essere ceduto alla consolidante, ai fini della compensazione orizzontale, nei limiti dell'importo dovuto dalla consolidante a titolo di Ires del gruppo, e comunque entro il tetto massimo delle compensazioni orizzontali, fissato in 2 milioni di euro annui (tenendo conto, a quest'ultimo fine, anche delle eventuali compensazioni orizzontali già effettuate dalla consolidata).

Ciò premesso, l'Agenzia osserva che i soggetti che intendono utilizzare in compensazione

il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, sono tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Nella fattispecie, pertanto, il visto di conformità deve essere apposto sia sulle dichiarazioni annuali Iva delle società consolidate dalle quali emergono le eccedenze a credito Iva cedute alla consolidante, sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale modello CNM, predisposto da quest'ultima, utilizzatrice dei crediti stessi (nei limiti sopra ricordati). Ciò perché i controlli di merito relativi ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento e utilizzo in compensazione, saranno eseguiti sulle predette dichiarazioni.

Non è invece necessario, aggiunge l'Agenzia, apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, poiché l'indicazione nel quadro GN dei crediti ceduti ha finalità riepilogativa.

L'Agenzia chiarisce infine che il termine di dieci giorni decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, previsto dall'art. 17 del dlgs n. 241/1997, va assunto con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata, ove trova evidenza il credito ceduto; una volta trascorso tale termine, quindi, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, anche nel caso in cui il modello CNM non sia ancora stato presentato.

— © Riproduzione riservata —

